

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Denominazione, sede, natura giuridica e ambito territoriale

1. Ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita con sede in Cairo Montenotte (SV) un'Associazione denominata "La Marca Aleramica APS" ; l'associazione a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore assumerà la denominazione di "La Marca Aleramica APS Ente del Terzo Settore" siglabile "La Marca Aleramica APS ETS" .
2. La variazione della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria. L'Associazione potrà aprire sedi operative e unità locali in Italia e all'estero. L'ambito territoriale in cui opera l'Associazione è quello della regione Liguria e della regione Piemonte, ma, su specifici progetti, potrà operare sia in ambito nazionale che internazionale.
3. L'Associazione è regolamentata dal D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti Interni, proposti dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
4. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità stabilite dall'art.27 dello statuto.

Art. 2 Principi

L'Associazione è indipendente, si propone scopi culturali e di utilità sociale, è laica e si ispira ai principi dell'associazionismo e della democrazia, con l'obiettivo di fornire un proprio contributo concreto per promuovere la tutela dell'ambiente e la cura e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e la promozione del turismo sostenibile.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione inoltre:

1. riconosce la necessità di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e del paesaggio;
2. ritiene che tale patrimonio debba essere conosciuto e vissuto dai cittadini, ma debba anche essere rispettato, curato e tutelato;
3. è orientata ai principi della democrazia ed a quelli delle libertà civili, politiche e religiose, ed essi ne indirizzano l'azione e la condotta;
4. riconosce e promuove il valore di genere in qualsiasi forma espresso;
5. è attiva, in generale, in tutti gli ambiti tipici della promozione sociale, culturale, della multiculturalità e della "conoscenza dell'altro" in chiave formativa ed inclusiva.

L'associazione si caratterizza altresì per il suo funzionamento e il suo modus operandi vincolato ai principi della democrazia, all'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, all'elettività e gratuità delle cariche associative ed alle prestazioni fornite dagli associati.

Art. 3 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, in base al principio di sussidiarietà previsto dall'art.118 della Costituzione e in conformità al D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

In conseguenza dei principi generali le finalità dell'Associazione sono definite considerando che la stessa nasce per essere uno strumento specifico e dedicato per:

- promuovere la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con riferimento al D. Lgs n. 42/2004, e successive modificazioni; coinvolgendo, in questo suo operare le Amministrazioni Pubbliche (come da art. 1 c 2 del D lgs 165/2001) ed altri organismi associativi interessati;
- diffondere la cultura di un turismo sostenibile attraverso la creazione, l'aggregazione e la promozione di percorsi, siti, eventi, ecc. sostenibili ed attenti alla valorizzazione dei territori, delle loro produzioni e degli operatori in essi attivi;
- promuovere l'educazione ambientale e contribuire a un impiego razionale ed efficiente delle risorse naturali e della loro fruizione, per il superamento degli squilibri sociali ed economici anche agevolando la transizione verso forme di turismo sostenibile;
- promuovere forme di fruizione responsabile di cultura, sport e turismo;
- aiutare e stimolare i Territori e le Amministrazioni Pubbliche in essi presenti per supportarli nella promozione delle loro offerte turistiche, culturali e del patrimonio culturale e del paesaggio;

- la promozione della cultura popolare, della cultura e delle tradizioni locali, e del patrimonio di conoscenze in ambito enogastronomico come parte integrante delle conoscenze e dello sviluppo culturale, turistico, sociale e civile dei cittadini e dei Territori;
- promuovere lo sviluppo culturale, turistico, sociale e civile dei cittadini, contribuire alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani; contribuire alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, anche agevolando l'incontro interculturale;
- favorire l'estensione e la qualificazione di attività culturali, educative, sportive, ricreative e di forme consortili o di aggregazione tra Amministrazioni Pubbliche, privati, enti del terzo settore, ed altre organizzazioni;
- promuovere la piccola economia locale soprattutto in una logica di economia sostenibile e di valorizzazione delle filiere corte anche promuovendo gruppi di acquisto di consumatori e famiglie.

L'associazione si pone inoltre come struttura preparata e disponibile al coinvolgimento attivo, anche attraverso forme e azioni di co-programmazione e co-progettazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, come previsto dal D. Lgs n. 42/2004, e successive modificazioni in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'Associazione non è un movimento od una formazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di operatori economici o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo di tali enti.

Art. 4 Attività

L'Associazione organizza ed esercita le seguenti tipologie di attività:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività diverse e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione organizza ed esercita in via principale ed in modo prevalente, come previsto da art 5 del D Lgs 117/2017 le seguenti attività di interesse generale:

f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione concretamente realizzerà le seguenti attività:

- avanza proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente a azioni di co-programmazione e co-progettazione; al fine della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o sottoutilizzati; crea e sviluppa progetti, in particolare per la cura e la rigenerazione dei Beni comuni, tesi alla salvaguardia dell'ambiente ed alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici per accrescere il benessere degli individui e delle comunità;
- propone, promuove e realizza interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente, anche attraverso interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e della loro fruizione culturale e turistica anche attraverso tutte le azioni ed i possibili strumenti reali e/o telematici;
- promuove e gestisce iniziative, servizi, eventi, attività culturali, sportive e ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, favorendo iniziative tese a migliorare la qualità della vita, sostenendo anche le fasce più fragili

della popolazione (disabilità fisiche e/o sociali, popolazione giovane e anziana, disagio economico, psichico e/o sociale);

- promuove la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con riferimento al D. Lgs n. 42/2004, e successive modificazioni; coinvolgendo, in questo suo operare le Amministrazioni Pubbliche (come da art. 1 c 2 del D Lgs 165/2001) ed altri organismi associativi interessati;
- diffonde la cultura di un turismo sostenibile creando, aggregando e promuovendo percorsi, siti, eventi, ecc. sostenibili e attenti alla valorizzazione dei territori, delle loro produzioni e degli operatori in essi attivi;
- promuove e realizza educazione ambientale ed attiva forme di turismo sostenibile;
- promuove e realizza forme di fruizione responsabile di cultura, sport e turismo;
- aiuta e stimola i Territori e le Amministrazioni Pubbliche in essi presenti e li supporta nella promozione delle loro offerte turistiche, culturali e del patrimonio culturale e del paesaggio;
- promuove la cultura popolare, la cultura e le tradizioni locali ed il patrimonio di conoscenze in ambito enogastronomico come parte integrante delle conoscenze e dello sviluppo culturale, turistico, sociale e civile dei cittadini e dei Territori;
- favorisce la qualificazione di attività culturali, educative, sportive, ricreative e di forme consortili o di aggregazione tra Amministrazioni Pubbliche, privati, enti del terzo settore, ed altre organizzazioni;
- realizza interventi e consulenza per il supporto e lo sviluppo del territorio, delle varie espressioni della cittadinanza attiva e delle varie forme di partecipazione alla vita socio economica locale, coagulando e supportando tutte le azioni volte ad una sostenibilità socio ambientale delle trasformazioni economiche e territoriali;
- crea, gestisce e promuove siti e piattaforme per la conoscenza di percorsi, ciclo turistici, culturali e turistici in genere, delle produzioni tipiche e la messa in rete degli stessi in una logica di gestione e promozione;
- organizza e realizza interventi di ricerca, di studio e di analisi sui temi e sugli impatti sociali, economici ed ambientali legati alle problematiche e alle varie tematiche dell'ambiente, della tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio e della promozione turistica; promuove e cura la ricerca circa l'adozione di strumenti e supporti per facilitare la vita in comune e la vita sociale anche fra culture differenti;
- svolge studi ed eroga consulenze, servizi e supporti alla Pubblica Amministrazione per loro specifiche necessità e per l'ottimizzazione dei servizi pubblici ed i supporti al sistema economico e sociale operanti anche in logiche di sussidiarietà;
- organizza e gestisce sportelli e servizi diversi anche su incarico di amministrazioni pubbliche coerenti con le tematiche di interesse e le finalità statutarie;
- promuove, organizza e gestisce mostre, fiere e sagre locali o nazionali e mercati dedicati alla promozione dell'enogastronomia, delle produzioni locali, delle tradizioni, della cultura e delle opportunità turistiche del territorio;
- cura e gestisce servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (come da D. Lgs n. 42/2004) anche in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria;
- promuove ed organizza convegni, conferenze, congressi ed interventi di studio, di analisi e di divulgazione/promozione dei settori/temi/categorie di riferimento od in altri per i quali vi sia interesse;
- gestisce attività editoriali e di divulgazione, anche digitali e/o telematiche, per la diffusione e la conoscenza di argomenti anche inerenti le proprie attività e /o tematiche di interesse;
- organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche con, a titolo esemplificativo, particolare riguardo alla promozione e valorizzazione delle attività cicloturistiche, del trekking, della camminata sportiva ed altre come strumenti di aggregazione e di valorizzazione degli ambiti e delle risorse locali;
- promuove, organizza e gestisce manifestazioni, spettacoli, attività e produzioni culturali, produzioni musicali e di spettacoli, produzioni artistiche e ricreative; turistiche e di promozione turistica, sportive, promozionali, spettacoli e giochi, realizza la produzione e la distribuzione di prodotti editoriali e di comunicazione anche multimediali e telematici, feste ed attività di supporto in/di specifici ambiti o più genericamente per scopi sociali, filantropici o di altra natura;
- promuove, attiva e realizza attività ed iniziative per il benessere delle persone anche in ottica solidale, ecologica e di economia circolare quali i gruppi e le cooperative d'acquisto solidali, le banche del tempo e delle competenze, il baratto, l'autoproduzione, ecc.;
- attiva progetti ed azioni di valorizzazione delle eccedenze alimentari e di recupero delle eccedenze alimentari a fini sociali come da L. 166/2016 e successive modificazioni.

Queste attività saranno realizzate anche attraverso:

- la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, in relazione alle attività d'interesse generale su indicate, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è eventualmente affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

l'Associazione può inoltre stipulare accordi e convenzioni con terzi (associazioni, enti, imprese, professionisti e strutture in genere) al fine di porre a disposizione dei propri soci tutti i servizi e/o gli opportuni strumenti di assistenza e di altra natura di cui possano avere bisogno o in cui possano trovare utilità.

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E ATTIVITÀ DIVERSE E STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- Potrà affiliarsi ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, potendo quindi effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del D. Lgs 117/2017;

- Potrà inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del D. Lgs 117/2017;

- Potrà anche esercitare a norma dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni, attività diverse e strumentali rispetto alle attività di interesse generale del presente articolo, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività consentita, connessa e funzionale al raggiungimento degli stessi. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 5 Volontari

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'art. 17 c 4 del D Lgs 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari che svolgano attività di volontariato per l'Ente, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

TITOLO II ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 6 Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche senza alcun tipo di limitazione e di distinzione, né limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura; gli Enti del Terzo settore e gli enti senza scopo di lucro che, condividendo i principi e gli scopi dell'associazione, intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il numero di soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Il rapporto associativo ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 Ammissione dei soci

L'ammissione dei Soci avviene su domanda scritta degli interessati, nel caso di minori la domanda è presentata a chi ne esercita la responsabilità genitoriale

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e della quota associativa annuale. L'accettazione è comunicata per iscritto e l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e reso noto all'interessato entro 60 giorni. Contro la decisione potrà essere presentato ricorso dall'interessato entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'adesione di altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro avviene attraverso la domanda di adesione presentata dal legale rappresentante degli stessi.

Il Consiglio Direttivo può individuare al suo interno uno o più soggetti cui affidare la formalizzazione dell'ammissione delle persone fisiche e fatta annotazione sul libro soci.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo

associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta solo un vincolante versamento periodico a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è mai rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 8 Diritti dei soci

Tutti i soci in regola con l'adesione ed il versamento la quota associativa hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- frequentare i locali dell'associazione;
- usufruire delle agevolazioni e delle convenzioni attivate;
- partecipare alle assemblee;
- prendere visione dei libri sociali;
- approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- approvare i bilanci;
- i soci minorenni hanno diritto al voto attivo e acquisiscono il diritto di voto passivo al raggiungimento della maggiore età;

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 60 giorni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art. 9 Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni assunte dagli organi sociali e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Doveri dei Soci:

- sostenere le finalità dell'Associazione;
- osservare lo statuto, i regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione o derivanti dalle funzioni /ruoli ricoperti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi o nei confronti di altri associati all'operato del Consiglio Direttivo.

Art. 10 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso, scioglimento dell'Associazione, revoca della tessera a seguito della perdita dei requisiti o per totale o temporanea impossibilità all'utilizzo della stessa, sospensione od espulsione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di tre mesi. Il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.

La revoca totale o temporanea della tessera può avvenire anche a seguito di scorretto utilizzo della stessa anche rispetto a specifici utilizzi relativi a servizi, benefici, convenzioni, e quanto altro.

L'espulsione o la sospensione sono previste qualora il socio, in termini e per tempi più o meno gravi, non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o del regolamento, o ponga in essere comportamenti che provochino problemi, danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La revoca della tessera, la sospensione o l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al socio interessato.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione né alla divisione del fondo comune. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 11 Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. L'Organo di Controllo;
4. L'Organo dei Revisori dei Conti;
5. Il Presidente.

Art. 12 Assemblea dei Soci

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, compreso il presidente. Tutti i suoi componenti sono eletti dall'Assemblea, durano in carica 3 anni, e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche e sono rieleggibili.

Quando vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione di un numero di Consiglieri pari a quello dei mancanti, a partire dai primi non eletti; la cooptazione dovrà essere ratificata alla prima riunione dell'Assemblea successiva.

I Consiglieri cooptati decadono alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

Si provvederà alla rielezione in caso di dimissioni o decadenza di tutto il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono a voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

All'interno del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sarà nominato un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e può essere convocato anche su richiesta di almeno due quinti dei consiglieri; la convocazione è fatta in modo che i componenti ne siano informati almeno sette giorni prima della riunione e conterrà indicazione del luogo, data, ora ed ordine del giorno della convocazione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con 2 giorni di preavviso con qualunque mezzo; per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, un vice presidente;
- individuare al suo interno un segretario ed un tesoriere;
- delibera circa l'ammissione, il recesso nonché la sospensione o l'espulsione dei soci; con la possibilità di delegare al suo interno uno o più soggetti cui affidare l'accettazione delle domande di ammissione delle persone fisiche;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale ed elabora le linee programmatiche da sottoporre all'Assemblea;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività e lo svolgimento di Attività Diverse;
- determina gli importi delle quote associative comprese eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione, oltre che per i servizi erogati a soci ed a terzi;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- promuove la costituzione di commissioni, gruppi di lavoro o comitati tecnici e di studio, avvalendosi di esperti, anche non soci, che affianchino l'operato del Consiglio Direttivo stesso, in riferimento allo sviluppo specifici progetti o particolari tematiche;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione, anche attraverso l'ausilio del tesoriere;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Art. 14 Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Predisporre per l'Assemblea il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. Può delegare parte delle sue attribuzioni all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

In caso di dimissioni o impedimento permanente dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo Presidente.

Art. 15 Vice presidente

Il Consiglio Direttivo individua al suo interno, su proposta del suo Presidente, un Vice presidente.

Il Vice presidente subentra nei poteri del Presidente in caso di vacanza od impedimento e quindi in quei casi rappresenta legalmente l'Associazione.

Art. 16 Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 l'Assemblea dei soci nominerà un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001, se applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del

terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le adunanze e deliberazioni saranno riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 17 Altri ruoli all'interno dell'Associazione

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento interno può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

TITOLO III RISORSE ECONOMICHE

Art. 18 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni e lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4 del presente Statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Art. 19 Fonti di finanziamento

L'Associazione trarrà le proprie risorse da:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui all'articolo 4 del presente statuto
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici e privati;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art. 20 Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio d'esercizio affinché venga approvato dall'Assemblea entro quattro mesi alla chiusura dello stesso.

Le scritture contabili ed il bilancio saranno formati, redatti e depositati secondo i criteri e le forme previsti dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e/o secondo i rimandi, in esso contenuti, agli articoli del Codice Civile.

Nei casi previsti dalla normativa sarà inoltre redatto il bilancio sociale come previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità ed i termini da esso previsti.

Il bilancio approvato dall'Assemblea viene trascritto nel libro verbali dell'Assemblea dei soci.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per le attività istituzionali.

Art. 21 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati attraverso il sito sociale o la pagina social.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 22 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente, in particolare:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente, che provvederà a rilasciarla entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 23 – Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente ed in particolare al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 16 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 – Regolamento interno

Il funzionamento operativo dell'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto sarà disciplinato dal Regolamento Interno, redatto dal Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 25 – Dimissioni dalle cariche - Decadenza

Le dimissioni dalle cariche sociali sono presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse, così come anche per le dimissioni da così che ricoprono cariche.

La nomina mediante cooptazione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell'organismo competente all'elezione. La decadenza è prevista anche nel caso in cui gli eletti non rinnovino la loro adesione all'associazione con il versamento della quota associativa annuale, oltre che nei casi di sospensione od espulsione.

Art. 26 Trasformazione, fusione e scissione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 27 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Il Presidente

Isabella Binetti



Il Segretario

Giuseppe Testa

